

COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA

REGOLAMENTO OPERATIVO GIUDICI DI GARA

Delibera Consiglio Federale FCI del 25 ottobre 2018

Indice

TITOLO I
DIRITTI – DOVERI - PRESCRIZIONI
Artt. 1 – 6

TITOLO II
RUOLI – MANSIONI – ESAMI – ALBI – TESSERAMENTO
Artt. 7 – 17

TITOLO III
CONGEDI – ASPETTATIVE
Art. 18

TITOLO IV
ACCERTAMENTI SANITARI
Art. 19

TITOLO V
COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA
COMMISSIONI REGIONALI GIUDICI DI GARA
Artt. 20 – 30

TITOLO VI
DESIGNAZIONI IN SERVIZIO - VALUTAZIONI
Artt. 31 – 43

TITOLO VII
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Artt. 44 – 46

TITOLO VIII
CONVEGNI TECNICI
Artt. 47 – 50

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 51

TITOLO I DIRITTI – DOVERI - PRESCRIZIONI

Art. 1

I Giudici di Gara del ciclismo esercitano la funzione del controllo tecnico-disciplinare delle competizioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali e internazionali su tutto il territorio italiano. Nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che quella arbitrale, sono garanti verso tutti i tesserati del rispetto delle norme sancite dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni della FCI assumendo contestualmente il ruolo di Formatori ed educatori, **di Rappresentanti Federali Antidoping e di Rappresentanti Federali Anti Frode Tecnologica** secondo le direttive impartite, a tal proposito, dalla Federazione Ciclistica Italiana attraverso i suoi Organi tecnico-istituzionali.

Essi sono sottoposti alla disciplina ed al controllo del Consiglio Federale della FCI, esercitati attraverso la CNGG e le CRGG. La composizione e le funzioni delle suddette Commissioni sono stabilite dal Regolamento Organico della FCI.

Art. 2

Nella categoria dei Giudici di Gara si accede mediante corso di formazione con superamento di esami scritti e orali secondo le disposizioni stabilite tra la CNGG e il Settore Studi della FCI.

Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e della FCI in vigore.

Art. 3

I Giudici di Gara hanno il diritto di:

- a) partecipare ai corsi di aggiornamento e agli esami per il passaggio di categoria secondo le norme in proposito stabilite;
- b) esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico ed organizzativo delle competizioni;
- c) ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi da essi espletati nella misura stabilita dal Consiglio Federale su proposta della CNGG;
- d) ricevere periodicamente la fornitura della divisa di servizio;
- e) tesserarsi alla FCI come "cicloturista" / "**ciclosportivo**";
- f) godere di tutte le facilitazioni, agevolazioni e convenzioni che la FCI riuscirà ad ottenere da Enti pubblici e privati.

Art. 4

I Giudici di gara hanno il dovere di:

- a) aggiornarsi sullo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni della FCI nonché su ogni altro comunicato o disposizione emanati dagli Organi Federali;
- b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità astenendosi dall'adottare comportamenti che possano risultare in qualsiasi modo lesivi dell'immagine del ciclismo e della FCI, quali ad esempio fumare in pubblico quando si è in servizio;**
- c) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- d) conservare il segreto d'ufficio relativo alle deliberazioni assunte nelle riunioni di Giuria;
- e) instaurare con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione;
- f) tenere contatti costanti con la CNGG e con la Commissione CRGG di appartenenza;
- g) partecipare ai Convegni Tecnici Regionali annuali e, qualora convocati dalla CNGG, al Convegno Tecnico Nazionale;
- h) versare la quota di tesseramento annuale prevista dalla FCI;
- i) informare tempestivamente la CRGG territorialmente competente, **e per il tramite della stessa** la CNGG, di eventuali variazioni di residenza o di domicilio anche temporanee;
- j) astenersi dall'esprimere pubblicamente, anche a mezzo di social network, forum, siti e altri mezzi di informazione, giudizi sull'operato dei colleghi Giudici di Gara e di altri tesserati della FCI;
- k) astenersi dal pubblicare, divulgare e commentare sui social network, forum, siti e altri mezzi di informazione, atti e documenti ufficiali relativi alle gare della FCI anche se non designati (esempio: ordini di arrivo, comunicati di giuria, lista dei partenti, etc.);
- l) astenersi dal rilasciare interviste a testate giornalistiche, radio-televisive, siti web, forum, blog, etc..., se non dopo espressa autorizzazione concessa dalla CNGG sentito eventualmente il parere della CRGG;
- m) Indossare, in tutte le competizioni dove si è designati, la divisa regolamentare secondo le disposizioni emanate dalla CNGG, la divisa dovrà essere indossata esclusivamente per l'espletamento dei servizi

Art. 5

Ai Giudici di Gara è vietato prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FCI.
Se in attività di servizio, è altresì vietato:

- a) recarsi alle gare con eventuali accompagnatori, anche se a proprie spese;
- b) svolgere le funzioni non consentite dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FCI;
- c) svolgere qualsiasi attività in seno ad un evento ciclistico che possa mettere in discussione e/o in dubbio il ruolo di terzietà e di imparzialità;
- d) tesserarsi e svolgere attività di ciclismo con Enti di Promozione Sportiva;
- e) esprimere, divulgare, commentare, pubblicare su social network, forum, siti ed altri mezzi di informazione, **espressioni di carattere politico o confessionale con la foto profilo in divisa da Giudice di Gara FCI**;
- f) utilizzare la denominazione "Giudici di Gara FCI" ovvero denominazioni simili che comunque richiamano o riconducono alla categoria, per iniziative non istituzionali **e creazione di gruppi su social network, su organi di informazione o siti web, senza la previa autorizzazione della CNGG.**

Art. 6

Lo svolgimento dell'attività di Giudice di Gara in "in ruolo" è contemporaneamente incompatibile con le seguenti altre funzioni:

- Dirigente federale per carica elettiva prevista dallo Statuto della FCI
- Presidente o Componente del Consiglio Direttivo di Società affiliate alla FCI
- Direttore di Corsa o di Organizzazione (**Strada e Fuoristrada**)
- Direttore di Riunione (Pista)
- Tecnico della Pista
- Delegato Tecnico (Fuoristrada)
- Corridore agonista di qualsiasi categoria
- Direttore Sportivo **o Tecnico di ciclismo**
- Massaggiatore
- Meccanico
- Responsabile di Manifestazione (tutte le discipline)
- Organizzatore di gare (tutte le discipline)
- Operatore o Componente di società che svolgono servizio di "Cambio Ruote"
- Speaker
- **Giornalista sportivo**
- Cameraman, tecnico video, tecnico del suono e fotografo per conto proprio e/o per conto di società o testate radio- televisive, giornalistiche e siti web.

Coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono posti di ufficio nella posizione di "aspettativa".

TITOLO II RUOLI – MANSIONI – ESAMI – ALBI - TESSERAMENTO

Art. 7

I Giudici di Gara si suddividono:

1 - Per categoria:

- Giudici di Gara Regionali Cadetti*
- Giudici di Gara Regionali
- Giudici di Gara Nazionali
- Commissari Nazionali UCI (Categoria ad esaurimento)
- Commissari Nazionali Elite UCI
- Commissari Internazionali UCI
- Giudici di Gara Benemeriti

** età anagrafica dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni e da designare esclusivamente come componente di giuria nelle gare riservate alle categorie "giovanissimi e esordienti" di qualsiasi disciplina*

2 - Per specialità:

- a) Strada
- b) Pista
- c) Fuoristrada (Ciclismo Indoor, Ciclocross, MTB, Trials e BMX)
- d) Paraciclismo

3 - Per mansioni:

- Presidente di Giuria
- Componente di Giuria
- Componente di Giuria Aggiunto
- Componente di Giuria in moto
- Giudice di Arrivo
- Giudice di Arrivo in moto
- Segretario di Giuria
- Giudice di Partenza
- Giudice Arbitro
- Giudice Tecnico Video
- Giudice Cronometrista
- Giudice Radio Informazioni
- Giudice Attività Promozionali

Per le gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali, i Componenti di Giuria in moto, i Giudici di Arrivo, i Giudici di Arrivo in moto e i Segretari di Giuria potranno svolgere tali mansioni fino al compimento del 60° anno di età (anno solare).

Art. 8

I Giudici di Gara, **sono considerati con i seguenti status:**

- a) "in RUOLO", fino al compimento del 70° anno di età (anno solare);
- b) "in ASPETTATIVA", nei casi indicati dagli artt. 6, 15, **18, 19** e 50 del presente Regolamento;
- c) "fuori RUOLO", coloro che hanno superato il 70° anno di età (anno solare); **per specifiche**

esigenze territoriali i Giudici di Gara "fuori RUOLO" possono essere designati in servizio fino al compimento del 75° anno di età (anno solare) alle seguenti condizioni:

- **pagamento della quota annuale di tesseramento pari all'importo stabilito per i Giudici di Gara "in RUOLO"**
- **accertamento sanitario di cui all'art. 19 del presente Regolamento**
- **autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente**
- **svolgimento dei servizi in gare regionali promozionali per "Giovanissimi, Cicloamatori e Cicloturistiche"**
- **l'onere del rimborso spese è a carico del Comitato Regionale di appartenza**

Inoltre, possono essere impiegati per l'espletamento di altri incarichi a giudizio e secondo le esigenze della CNGG, delle CRGG e/o della FCI;

- d) "BENEMERITI", **i Giudici di Gara** di cui al punto c) del presente articolo, se hanno superato il 75° anno di età (anno solare).

Art. 9

Per poter partecipare al corso di formazione e sostenere gli esami per acquisire la qualifica di Giudice di Gara Regionale occorre:

- a) aver compiuto il 16° anno di età e non aver superato il 50° anno di età nell'anno solare in cui viene pubblicato il bando di concorso;
- b) possedere un titolo minimo di studio pari alla scuola dell'obbligo;
- c) essere dichiarato idoneo a svolgere le funzioni di Giudice di Gara a seguito di visita medica;
- d) presentare domanda alla CRGG competente, corredata da quanto previsto dalla normativa dei Corsi di Formazione del Settore Studi della FCI.

Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso al Comitato Regionale, da presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. Il giudizio definitivo, da parte del CR, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 10

Per essere ammessi a sostenere gli esami per Giudice di Gara Nazionale, occorre:

- a) **essere tesserato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, da almeno tre anni consecutivi nella categoria di Giudice di Gara Regionale "in RUOLO" di cui all'art. 7, punto 1;**
- b) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o superiore;
- c) non aver superato il 45° anno di età nell'anno solare in cui viene pubblicato il bando di concorso;
- d) non aver subito negli ultimi due anni alcun provvedimento di diffida o sospensione di cui all' Art. 44 del presente regolamento;
- e) presentare domanda alla **CNGG per il tramite della** CRGG competente per territorio nei termini e con le modalità indicate nell'apposito bando di concorso approvato dal Consiglio Federale su proposta della CNGG in accordo con il Settore Studi della FCI.

Avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione, può essere presentato ricorso da parte dell'interessato al Consiglio Federale, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei nominativi ammessi al corso sul sito web della FCI.

Art. 11

Il corso di formazione e gli esami per conseguire la qualifica di Giudice di Gara Nazionale si svolgeranno secondo la normativa e le modalità previste dal Bando di Concorso unitamente alle disposizioni stabilite dalla CNGG e dal Settore Studi della FCI pubblicate sul sito web della FCI.

La CNGG, ha la facoltà di organizzare, in collaborazione con il Settore Studi della FCI, un prova selettiva per l'ammissione al corso di formazione.

Art. 12

Per essere ammessi a partecipare al corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Commissario Nazionale Elite UCI", occorre:

- a) possedere i requisiti previsti della normativa UCI al riguardo;
- b) non aver superato il 50° anno di età nell'anno solare in cui viene pubblicato il bando di concorso;
- c) **essere tesserato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, da almeno due anni consecutivi nella categoria di Giudice di Gara Nazionale "in RUOLO" di cui all'art. 7, punto 1;**
- d) non aver subito negli ultimi due anni alcun provvedimento di diffida o sospensione di cui all' Art. 44 del presente regolamento.

La CNGG ha la facoltà di organizzare, in collaborazione con il Settore Studi della FCI, un prova selettiva **in lingua straniera (inglese e/o francese)** per l'ammissione al corso di formazione.

Art. 13

La segnalazione all'UCI dei "Commissari Nazionali Elite UCI" candidati a sostenere gli esami per Commissario Internazionale, è trasmessa dal Segretario Generale della FCI su indicazione della CNGG.

I candidati devono:

- a) avere la qualifica di "Commissario Nazionale Elite UCI" per le discipline Strada, **Pista**, MTB e BMX;
- b) avere la qualifica di "Giudice Nazionale" per le discipline oltre quelle indicate alla precedente lettera a);
- c) possedere i requisiti indicati dalle norme emanate dall'UCI;
- d) avere un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese o francese; a tal fine la CNGG potrà prevedere un test di verifica.

Art. 14

Entro il 31 marzo di ogni anno la CNGG pubblicherà l'Albo dei Commissari Internazionali UCI, dei Commissari Nazionali Elite UCI, dei Commissari Nazionali UCI e dei Giudici Nazionali – in ruolo , in aspettativa, fuori ruolo e Benemeriti - in forza per l'anno in corso.

Art. 15

Entro il 31 marzo di ogni anno le CRGG dovranno pubblicare l'Albo dei Giudici di Gara Regionali - in ruolo, in aspettativa, fuori ruolo e Benemeriti - in forza per l'anno in corso.

Art. 16

Nell'ambito degli Albi dei Giudici di Gara la CNGG e le CRGG provvederanno alla classificazione, a carattere interno, in base alle mansioni previste all'art. 7, punto 3, del presente Regolamento.

Tale classificazione potrà essere modificata, a criterio delle Commissioni, in base agli elementi tecnico-comportamentali acquisiti, anche nel corso dell'anno.

Art. 17

Tutti i Giudici di Gara sono tenuti al rinnovo della tessera entro il 31 dicembre antecedente il periodo di validità della medesima e secondo le norme di tesseramento della FCI in vigore.

Il rinnovo dovrà essere perfezionato con il versamento della relativa quota alla FCI e la consegna nei 15 giorni successivi dell'attestazione di pagamento alla CRGG competente per territorio.

L'inadempienza, nei termini previsti, di quanto sopra prescritto può comportare la sospensione dai servizi per l'intero anno.

Il Giudice di Gara che non rinnovi la tessera per due anni consecutivi viene dichiarato, in maniera inappellabile, escluso dalla categoria.

I Giudici di Gara di cui al comma precedente, potranno essere riammessi nella categoria – non più di una volta - dal Consiglio Federale a seguito di domanda, e con parere non vincolante, della CNGG.

E' compito delle CRGG ritirare le attestazioni di versamento della quota di rinnovo tessera e comunicare alla CNGG, nei tempi annualmente fissati da quest'ultima, l'elenco dei Giudici di Gara tesserati e le relative posizioni.

La CNGG è competente alla validazione informatica per il rilascio della tessera annuale di tutti i Giudici di Gara; la stampa delle tessere è **effettuata** a cura dei Comitati Regionali territorialmente competenti.

La tessera di Giudice di Gara Regionale Cadetto e la tessera di Giudice di Gara Regionale è gratuita per il primo anno di attività; **la tessera è altresì gratuita, su richiesta degli interessati**, per i Giudici di Gara "Benemeriti".

Eventuali casi ostativi al rilascio della tessera saranno trattati direttamente dal Presidente della FCI (art. 18 dello Statuto Federale), proposti dalla CNGG per il tramite del Segretario Generale e sentiti i pareri dei Presidenti di Comitato Regionale interessati.

TITOLO III CONGEDI - ASPETTATIVE

Art. 18

Il Giudice di Gara iscritto negli Albi di cui ai precedenti artt. 14 e 15 può richiedere alla CNGG alcuni periodi di congedo, i quali, nel corso di ogni anno, non possono superare complessivamente **90** giorni.

Per motivi di salute o per altre motivate e giustificate ragioni, il Giudice di Gara può richiedere di essere collocato in aspettativa per un massimo **di 1 anno**.

Eventuali deroghe a tale limite per particolari motivi (gravidanza o puerperio, formazione professionale, gravi motivi familiari o di salute, ecc.) saranno valutate di volta in volta dalla CNGG.

Qualora tale richiesta venga formulata da un Commissario Internazionale UCI, l'aspettativa si intende estesa anche per le designazioni UCI, sarà cura della stessa CNGG informare l'Unione Ciclistica Internazionale al riguardo.

Tutti i Giudici di Gara di cui all'art. 7, punto 1) del presente Regolamento che dovessero trovarsi nella necessità di richiedere un periodo di congedo o di aspettativa, dovranno farne istanza, motivata, da inviare unicamente per posta elettronica alla CNGG e in copia conoscenza alla CRGG di appartenenza; la CNGG, a seguito di parere consultivo della CRGG di riferimento per i soli Giudici di Gara Regionali, darà notizia agli interessati dei periodi di aspettativa accordati o meno.

Durante i periodi di congedo o aspettativa i Giudici di Gara, di qualsiasi categoria, non potranno essere designati in servizio alle gare iscritte nei calendari regionali, nazionali e internazionali.

Nel caso di periodi di aspettativa di durata **superiore a due anni consecutivi** i Giudici di Gara di tutte le categorie per rientrare in servizio dovranno sostenere un colloquio con la CNGG finalizzato ad accertarne l'adeguatezza del livello di aggiornamento tecnico.

Il Giudice di Gara in aspettativa per più di tre anni **consecutivi**, fatta eccezione per coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina in seno alla FCI, è escluso dalla categoria.

TITOLO IV ACCERTAMENTI SANITARI

Art. 19

I Giudici di Gara **“in RUOLO”** nell'anno di ingresso nella categoria **“Regionale”**, nell'anno solare in cui compiono 60 anni di età **e i Giudici di Gara “fuori RUOLO” designati in deroga di cui alla lettera c) dell'art. 8 del presente Regolamento**, devono sottoporsi a visita medica di controllo della idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica.

Detto certificato, rilasciato dal medico di base, deve essere inoltrato alla CNGG per il tramite della CRGG di appartenenza all'atto del rinnovo della tessera.

Il certificato di idoneità è valido per tutte le mansioni di cui all'art. 7, punto 3 del presente regolamento.

Il Giudice di Gara che venga dichiarato fisicamente non idoneo sarà collocato **“in ASPETTATIVA” di cui all'art. 8 lettera b)** fino alla presentazione di un successivo certificato medico di **adeguata** idoneità.

Coloro che non si sottoporranno alle visite mediche stabilite dal presente articolo, saranno collocati di ufficio **“in ASPETTATIVA”** fino all'effettuazione delle visite prescritte.

La collocazione **“in ASPETTATIVA”** comporta l'esclusione dalle designazioni in servizio, sia in ambito regionale che in ambito nazionale **e internazionale**.

Quando valutazioni oggettive ne evidenzino la necessità, la CNGG può richiedere al Giudice di Gara, di **propria** iniziativa o su richiesta della CRGG, un'ulteriore visita medica da effettuarsi secondo quanto previsto **dal presente articolo**.

TITOLO V
COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA
COMMISSIONI REGIONALI GIUDICI DI GARA

Art. 20

La CNGG rappresenta l'intera categoria dei Giudici di Gara a livello nazionale e internazionale, opera nel rispetto dei Regolamenti della FCI e del CONI, dei suoi tesserati, dell'etica e dell'immagine del ciclismo avendo particolare riguardo alla formazione e alla competenza e tenendo conto delle capacità umane, delle attitudini e della professionalità di ogni Giudice di Gara di qualsiasi categoria.

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 17 del Regolamento Organico della FCI, la CNGG sarà preferibilmente composta:

- da un Presidente di categoria Giudice di Gara Nazionale, Commissario Nazionale Elite o Commissario Internazionale con funzioni di coordinamento e rappresentanza assumendo altresì, il ruolo di Designatore Unico; nello svolgimento di tale precedente funzione potrà avvalersi della collaborazione, con parere meramente indicativo e consultivo, degli altri componenti della CNGG;
- da almeno un **componente** Giudice di Gara Nazionale, Commissario Nazionale Elite o Commissario Internazionale di sesso femminile;
- da un componente Giudice di Gara Nazionale, Commissario Nazionale Elite o Commissario Internazionale di comprovata competenza e professionalità appartenente alla disciplina del fuoristrada;
- da due componenti Giudici di Gara Nazionali o Commissari Nazionali Elite di comprovata competenza e professionalità;
- con rotazione semestrale: da un Giudice di Gara "componente aggiunto", in qualità di *auditor-oris*, di categoria "regionale" anche se Presidente o Componente di una CRGG la cui Regione non è rappresentata tra i componenti la CNGG;
 - il "componente aggiunto" dura in carica 6 mesi;
 - i Presidenti delle CRGG indicheranno **annualmente** una rosa di tre nominativi da comunicare alla CNGG la quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria Generale della FCI;
 - il Consiglio Federale nomina due dei tre componenti così indicati per i 12 mesi successivi;

Art. 21

Nella riunione di insediamento la CNGG presenta e approva un programma di attività, da inoltrare al Consiglio Federale, relativo al quadriennio olimpico e nomina, tra i componenti, i referenti per ciascuna CRGG e per ciascuno Settore della FCI.

Le funzioni di segretario della CNGG e di un Designatore Supplente, possono essere demandate ad un funzionario della FCI.

Art. 22

Il Presidente della CNGG, o un Componente della stessa da egli delegato, partecipa, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Federale quando nell'Ordine del Giorno è prevista la trattazione di argomenti inerenti la categoria dei Giudici di Gara.

Art. 23

Alla CNGG, di concerto con il Settore Studi della FCI, spetta il compito di regolamentare, organizzare e coordinare l'attività formativa dei Giudici di Gara.

In particolare, la CNGG sovrintende sul regolare svolgimento dei Corsi di Formazione e di Specializzazione per i Giudici di Gara.

Art. 24

La CNGG, in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Organico, ha il compito di collegamento con le CRGG con diritto di verificare periodicamente il loro funzionamento sia sotto l'aspetto formale che sostanziale.

Art. 25

La CNGG si riunisce almeno 6 volte l'anno su convocazione del Presidente inviata per e-mail dalla Segreteria della CNGG a tutti i componenti almeno 7 giorni prima dello svolgimento della riunione così convocata.

Le riunioni di cui al punto precedente sono regolarmente costituite con qualunque numero di intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 26

Ogni **due anni** la CNGG indice ed organizza, in collaborazione con il Settore Studi, il Convegno Tecnico Nazionale con le modalità di cui al successivo Titolo VIII.

L'organizzazione del Convegno Tecnico Nazionale è sottoposta a delibera del Consiglio Federale.

Ogni anno, nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 15 marzo, le CRGG dovranno organizzare, **previa comunicazione al** Responsabile regionale del Settore Studi, un Convegno Tecnico Regionale con le modalità di cui al successivo Titolo VIII.

Art. 27

La CNGG è competente per il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 44, 45 e 46 del presente regolamento.

Art. 28

Le CRGG sono nominate dal Consiglio Regionale territorialmente competente; esse sono composte da un Presidente, un Componente e un Segretario se nella regione il numero dei Giudici di Gara tesserati non è superiore a 100 unità.

Se il numero dei Giudici di Gara tesserati nella regione è superiore a 100 unità il Comitato Regionale può nominare un quarto componente.

Le CRGG così composte, possono nominare dei referenti provinciali **previo** parere favorevole del Presidente del CR.

Art. 29

Le CRGG, territorialmente limitrofe, **esclusivamente per esigenze temporanee di organico**, possono organizzare scambi interregionali tra Giudici di Gara **Regionali**.

Tale attività dovrà essere autorizzata dalla CNGG dietro presentazione di richiesta motivata da parte delle CRGG, allegando il parere favorevole dei Presidenti dei CR territorialmente interessati.

Art. 30

La CNGG e le CRGG durano in carica quattro anni corrispondenti a ciascun quadriennio olimpico.

TITOLO VI DESIGNAZIONI IN SERVIZIO VALUTAZIONI

Art. 31

Tutte le designazioni in servizio, a qualunque livello, devono rispondere ad un criterio meritocratico che terrà conto delle attitudini e delle capacità del singolo come tale ed in relazione con il gruppo, nonché del comportamento tenuto in servizio e del percorso formativo svolto nel periodo di appartenenza alla categoria.

Le designazioni devono seguire, per quanto possibile, anche una logica di ottimizzazione dei costi e delle risorse, nel rispetto dei diversi ruoli e delle specialità di appartenenza e preferenza del Giudice di Gara.

Le designazioni in servizio, a qualunque livello (**fatta eccezione per le urgenze e per le sostituzioni**), devono essere comunicate agli interessati **con comunicato da pubblicare** sul sito della FCI (CNGG-CR), con frequenza bimestrale o trimestrale dalla CNGG e almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle gare dalle CRGG.

Le designazioni in servizio, sia per le gare regionali che nazionali e internazionali, dovranno rigorosamente rispettare le composizioni delle Giurie previste dalla "tabella XIII Premi e Tasse" della FCI in vigore.

Art. 32

I Commissari Internazionali, i Commissari Nazionali Elite UCI e i Giudici di Gara Nazionali sono designati in servizio nelle gare internazionali, nazionali e regionali secondo le modalità previste dai Regolamenti UCI e FCI.

I Commissari Nazionali Elite UCI e i Giudici di Gara Nazionali **"in RUOLO"** non possono rifiutarsi di svolgere i servizi regionali, se non con giustificate motivazioni, pena la non designazione nelle gare nazionali ed internazionali.

I Giudici di Gara Regionali sono designati in servizio nelle gare regionali dalle CRGG territorialmente competenti e, a scopo formativo, dalla CNGG nelle gare nazionali su indicazione dei Presidenti delle CRGG.

Le designazioni vengono effettuate sulla base dei programmi di gara approvati, nel rispetto dei termini previsti dai Regolamenti della FCI e dagli organismi tecnici nazionali o regionali.

Di dette approvazioni la CNGG e le CRGG sono tenute ad accertare la sola regolarità formale.

La qualifica di Giudice di Gara, come previsto dall'art. 7 punto 1 del presente regolamento non comporta il diritto di essere designato in servizio.

Art. 33

La mancata comunicazione di rinuncia da parte del Giudice di Gara deve essere interpretata quale accettazione.

Il Giudice di Gara designato in servizio può rifiutarne lo svolgimento solo per giustificati motivi comunicando l'impedimento alla CNGG o alla CRGG di competenza entro **7 giorni dalla pubblicazione** o dal ricevimento della designazione.

Se la causa di tale impedimento si verificasse successivamente, il Giudice di Gara ne dovrà dare immediata comunicazione con qualsiasi mezzo (telefono, e-mail, sms, etc..) e con successiva conferma per iscritto alla CNGG o alla CRGG competente.

Se l'impedimento dovesse verificarsi nelle 48 ore precedenti lo svolgimento del servizio, dovrà essere avvertito con qualunque mezzo il Presidente di Giuria, il quale è autorizzato a provvedere alla sostituzione, dandone successiva comunicazione alla Commissione competente.

E' responsabilità del Giudice di Gara accertarsi dell'avvenuta o mancata ricezione delle comunicazioni.

Salvo che non sia impedito da causa di forza maggiore riconosciuta, il Giudice designato in servizio, che lo abbia accettato e non si sia presentato per svolgerlo, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Qualora il Giudice di Gara rifiutasse, per qualsiasi motivazione o giustificazione, più di tre designazioni per gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali nello stesso anno **potrà essere** esonerato dai servizi internazionali, nazionali e regionali per l'anno in corso e per l'anno successivo.

Dell'adozione di tale provvedimento la CNGG provvederà a darne informazione scritta all'interessato.

L'assenza non giustificata ha valore di nota di demerito.

Art. 34

Il Giudice di Gara designato in servizio per le gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali, informerà la propria CRGG di appartenenza evitando di essere designato in concomitanza con eventuali gare regionali.

In presenza di una eventuale concomitanza o nel caso di necessità oggettive da parte della CNGG, i Giudici di Gara dovranno rispettare la seguente priorità:

- 1) designazione ricevuta per gara internazionale
- 2) designazione ricevuta per gara nazionale
- 3) designazione ricevuta per gara regionale

Il Giudice di Gara che ha accettato una designazione, deve adempiere al servizio nel modo più solerte e corretto osservando e facendo osservare le norme regolamentari e le disposizioni degli Organi Federali.

Il Giudice di Gara deve partecipare con spirito di aggregazione, collaborare con i colleghi alle decisioni della giuria e non può lasciare il locale ove ha luogo la riunione di giuria se non dopo aver ultimato tutte le operazioni e firmato i verbali debitamente compilati.

Art. 35

I Presidenti di Giuria, o i **Giudici per le Attività Promozionali (GAP)**, designati in servizio per le gare nazionali, i Componenti di Giuria "referenti" italiani designati per le gare internazionali - ove il Presidente di Giuria sia stato designato dall'UCI - devono inviare per posta elettronica al GSN, entro 7 giorni dalla effettuazione della gara, la documentazione stabilita dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

I Presidenti di Giuria, o i **Giudici per le Attività Promozionali (GAP)**, designati in servizio per le gare regionali, devono inviare per posta elettronica al GSR, entro 7 giorni dalla data di effettuazione della gara, la documentazione stabilita dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

Art. 36

Per le gare iscritte nei calendari nazionali ed internazionali potrà essere designato in servizio, con la funzione di "componente di giuria formatore" o – in emergenza - per intervenuta indisponibilità all'ultimo momento di un Giudice di Gara, un membro della CNGG.

Per le gare iscritte nei calendari regionali potrà essere designato in servizio, con la funzione di "componente di giuria formatore" o – in emergenza - per intervenuta indisponibilità all'ultimo momento di un Giudice di Gara, un membro della CRGG.

I Componenti della CNGG e di ciascuna CRGG non possono prestare servizio, cumulativamente, per un numero di gare **eccedente il 10%** (arrotondamento per eccesso), delle designazioni **complessive** effettuate nel corso dell'anno precedente.

Il ruolo di "componente di giuria formatore" può essere affidato, dalla CNGG e dalle CRGG per le rispettive competenze territoriali, anche ad un Giudice di Gara designato di volta in volta in funzione delle specifiche competenze.

Art. 37

Il funzionamento delle CRGG è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento alla cui osservanza le stesse CRGG sono inderogabilmente tenute.

Art. 38

Le Commissioni Regionali hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta al mese per procedere, oltre che alle designazioni in servizio per le gare in calendario, anche all'attribuzione dei giudizi sulla base **delle note informative** pervenute per ogni singola gara.

Non è consentito procedere all'attribuzione dei giudizi sui singoli colleghi designati se tutti gli atti di una gara non sono pervenuti alla CRGG.

Art. 39

I giudizi sull'operato dei Giudici di Gara sono espressi in ambito nazionale e regionale con i criteri e le modalità stabilite dalla CNGG, sulla base di criteri oggettivi e con valutazioni inequivocabili.

Le valutazioni tecniche dei Giudici di Gara designati in ambito nazionale sono espresse dai componenti della CNGG con esclusione del Designatore e del componente in "quota regionale".

Art. 40

Per le gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali, il Presidente o il Componente di Giuria incaricato, ha l'obbligo di redigere ed inviare alla CNGG la nota informativa relativa ai Giudici di Gara che si trovino nel primo biennio di servizio nella categoria "Nazionale".

La nota informativa non sarà obbligatoria qualora faccia parte del Collegio di Giuria un Componente della CNGG o altro Giudice di Gara designato nel ruolo di "componente di giuria formatore".

La CNGG, qualora lo ritenga necessario, avrà facoltà di richiedere una nota informativa anche a prescindere dalla obbligatorietà di cui al primo comma del presente articolo.

E' facoltà della CNGG richiedere note informative sull'operato delle Giurie agli Organizzatori, ai Direttori di Corsa, ai Direttori Sportivi, ai Dirigenti della FCI.

Il Presidente o il Componente di Giuria che non abbia inviato le note informative o che le abbia inviate incomplete e si rifiuti di integrarle, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Art. 41

Per le gare iscritte nel calendario regionale, il Presidente o il Componente di Giuria incaricato, ha l'obbligo di redigere ed inviare alla CRGG territorialmente competente la nota informativa relativa ai Giudici di Gara che si trovino nel primo biennio di servizio nella categoria "Regionale".

La nota informativa non sarà obbligatoria qualora faccia parte del Collegio di Giuria un Componente della CRGG o altro Giudice di Gara designato nel ruolo di "componente di giuria formatore".

Le CRGG, qualora lo ritengano necessario, avranno facoltà di richiedere una nota informativa anche a prescindere dalla obbligatorietà di cui al primo comma del presente articolo.

E' facoltà delle CRGG richiedere note informative sull'operato delle Giurie agli Organizzatori, ai Direttori di Corsa, ai Direttori Sportivi, ai Dirigenti del CR.

Il Presidente o il Componente di Giuria che non abbia inviato le note informative o che li abbia inviate incomplete e si rifiuti di integrarle, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Art. 42

La segretezza delle schede di valutazione e del carteggio individuale dei Giudici di Gara è affidata alla personale responsabilità del Presidente o del Componente incaricato della CNGG per i Giudici di Gara di categoria Nazionale, Commissari Nazionali Elite e Commissari Internazionali e alla personale responsabilità del Presidente della CRGG per i Giudici di Gara di categoria Regionale.

La consultazione delle "cartelle" è riservata ai soli componenti della CNGG per i Giudici di Gara di categoria Nazionale, Commissari Nazionali Elite UCI e Commissari Internazionali e, su richiesta, al Presidente della FCI.

La consultazione delle "cartelle" per i Giudici di Gara Regionali è riservata ai soli componenti della CRGG e, su richiesta, al Presidente della FCI, al Presidente del CR e al Presidente della CNGG.

Art. 43

La CNGG e le CRGG, rispettivamente per le competenze attribuite, hanno la facoltà di non designare temporaneamente in servizio un Giudice di Gara per scelta tecnica, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Per esigenze di carattere tecnico/formative, oltre che per motivi di opportunità in conseguenza all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento, la CNGG può, a insindacabile giudizio, revocare le designazioni in servizio già attribuite.

Per esigenze di carattere tecnico/formative le CRGG possono, a insindacabile giudizio, revocare le designazioni in servizio già attribuite; su segnalazione della CNGG, le CRGG dovranno revocare le designazioni in servizio già attribuite ai Giudici di Gara per le gare iscritte nei calendari regionali.

TITOLO VII DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 44

Esclusivamente per errori tecnici commessi in servizio e per violazione delle norme contenute nel presente regolamento, anche sotto il profilo comportamentale, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a termine dai servizi **per un massimo di dodici mesi**.

Art. 45

Per gli errori tecnici e le violazioni commesse dai Giudici di Gara di qualsiasi categoria, nell'ambito delle gare iscritte nei calendari internazionali, nazionali **e regionali**, i provvedimenti di cui all'articolo precedente del presente regolamento sono adottati direttamente dalla stessa CNGG.

Prima dell'adozione del provvedimento, la CNGG dovrà comunicare per iscritto all'interessato la relativa contestazione.

L'interessato potrà far pervenire alla CNGG le proprie controdeduzioni scritte.

I provvedimenti di cui sopra potranno essere applicati solo dopo il decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione scritta della contestazione all'interessato.

Art. 46

L'ammonizione e la diffida possono essere inflitte per una sola volta in un anno.

Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato.

In caso di seconda ammonizione e/o diffida nello stesso anno, potrà essere inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di dodici mesi.

In caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura Federale, da parte della CNGG per i Commissari Internazionali, **Commissari Nazionali Elite, Giudici di Gara Nazionali e per i Giudici di Gara Regionali**.

TITOLO VIII CONVEGNI TECNICI

Art. 47

La CNGG in base all'art. 26 del presente regolamento, organizza **il** Convegno Tecnico Nazionale avente finalità formativa.

Il Convegno Tecnico Nazionale si svolgerà con opportuno ausilio di materiale didattico e informatico, e dovrà comportare la trattazione e lo svolgimento di un dibattito a seguito di adeguate relazioni su tematiche tecnico-comportamentali riguardanti i diversi ruoli dei Giudici di Gara nelle corse su strada, pista, ciclocross, fuoristrada e paraciclismo.

Art. 48

Le relazioni saranno elaborate a cura della CNGG in collaborazione con il Settore Studi e con i Giudici di Gara designati a tal fine.

Tutte le relazioni saranno distribuite a mezzo posta elettronica al Presidente della FCI, ai componenti il Consiglio Federale, alla Segreteria Generale della FCI, a tutte le Strutture Federali, ai Comitati Regionali, alle CRGG e a tutti i Giudici di Gara.

Art. 49

Sarà a carico della FCI, in funzione delle risorse economiche allo scopo destinate, la partecipazione al Convegno Tecnico Nazionale dei Presidenti delle CRGG e dei Giudici di Gara convocati dalla CNGG.

La partecipazione al Convegno Tecnico Nazionale dei Giudici di Gara **convocati** è obbligatoria

L'assenza ingiustificata dei Giudici di Gara convocati al Convegno Tecnico Nazionale comporterà per gli stessi l'esclusione dalle designazioni in servizio per **l'intera stagione successiva**.

Art. 50

Le CRGG dovranno organizzare, **previa comunicazione al** Responsabile regionale del Settore Studi, nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 15 marzo di ogni anno, un Convegno Tecnico Regionale secondo i criteri e le indicazioni impartite dalla CNGG.

A tale Convegno dovranno essere presenti tutti i componenti della Commissione Regionale.

Le CRGG sono obbligate ad invitare al Convegno Tecnico Regionale il Presidente e tutti i componenti del Comitato Regionale di appartenenza, i Responsabili delle Strutture Tecniche Regionali, il Giudice Sportivo Regionale **nonché il Presidente della CNGG che potrà delegare un componente della CNGG o altro Giudice di Gara**.

L'ordine del giorno dovrà necessariamente prevedere, in aggiunta alla trattazione delle tematiche regionali e delle problematiche per fatti di corsa riscontrate nel corso dell'anno precedente l'illustrazione di quanto emerso nel Corso del Convegno Tecnico Nazionale **o la trattazione di una argomento specifico individuato dalla CNGG**.

La partecipazione al Convegno Tecnico Regionale è obbligatoria per i Giudici di Gara di tutte le categorie di cui all'art. 7, **punto 1** del presente regolamento.

L'assenza ingiustificata del Giudice di Gara **"in RUOLO"** al Convegno Tecnico Regionale comporterà l'esclusione dalle designazioni in servizio per l'intero anno in corso.

Entro il 31 marzo di ogni anno, le CRGG dovranno comunicare alla CNGG i nominativi dei Commissari Internazionali, Commissari Nazionali Elite UCI, Commissari Nazionali UCI, dei Giudici Nazionali e dei Giudici Regionali che non hanno partecipato ai Convegni Tecnici Regionali con le relative motivazioni ed eventuali giustificazioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51

Le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Giudici di Gara.

Le disposizioni, i comunicati, e le designazioni in servizio effettuate dalla CNGG devono essere trasmesse per conoscenza via e-mail al Segretario Generale della FCI.

Le disposizioni, i comunicati, e le designazioni in servizio effettuate dalle CRGG devono essere trasmesse per conoscenza via e-mail al rispettivo Presidente del Comitato Regionale.

#####

LEGENDA

CONI	<i>Comitato Nazionale Olimpico Italiano</i>
FCI	<i>Federazione Ciclistica Italiana</i>
UCI	<i>Unione Ciclistica Internazionale</i>
CNGG	<i>Commissione Nazionale Giudici di Gara</i>
CR	<i>Comitato Regionale</i>
CRGG	<i>Commissione Regionale Giudici di Gara</i>